

**SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEL PERCOLATO**

Capitolato Speciale di Appalto

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 3 - RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO – VARIAZIONI – OPZIONI	3
ART.5 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE	3
ART.6 –IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO – SEDI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
6.1 Listino Prezzi – Prelievo, trasporto e smaltimento a base di gara	4
ART.7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	5
ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA-SOPRALLUOGO	7
ART.9 – CAUZIONI.....	8
ART.10 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE.....	9
10.1 Partecipazione alla gara di intermediari di rifiuti senza detenzione	10
ART.11 – AVVALIMENTO.....	11
ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE.....	12
ART.13 – –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	14
13.1 – Responsabile del procedimento.....	14
13.2 -Direttore dell'esecuzione	15
ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA	15
ART.15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	15
ART.16 - REVISIONE PREZZI.....	17
ART.17 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	17
ART.18 - SANZIONI E DANNI	18
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	19
ART. 20 – SUBAPPALTO	19
ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO.....	19
21.1 Risoluzione.....	19
21.2 Recesso	20
ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	21
ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE	21

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale presso impianti autorizzati ubicati nell'ambito della Regione Campania, del percolato– codice CER 19.07.03 prodotto presso gli impianti gestiti da ASIA NAPOLI S. p. A. (d'ora in avanti denominata ASIA).

ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Vedi **Disciplinare Tecnico**.

ART. 3 - RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO

Vedi **Disciplinare Tecnico**.

ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO –OPZIONI-PROROGA TECNICA

La durata del contratto decorrerà dalla data di effettivo inizio del servizio che dovrà risultare da un apposito verbale debitamente sottoscritto da un rappresentante dell'ASIA e da un rappresentante dell'Impresa aggiudicataria. Il contratto avrà durata 12 mesi. L'inizio del servizio è previsto entro **7 giorni dalla stipula del contratto o da altra data indicata da ASIA**.

L'ASIA si riserva l'opzione, entro 30 giorni dalla scadenza dell'appalto, di chiedere alla impresa aggiudicataria la prosecuzione del servizio in oggetto, per un periodo massimo ulteriore di 12 mesi.

L'ASIA si riserva, alla scadenza del contratto e successivamente alla pubblicazione del nuovo bando di gara, di prorogare la durata dell'appalto per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto e fino ad un massimo di 120 giorni (cd. proroga tecnica).

ART.5 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE

La quantità annua di rifiuto CER 19.07.03 ammonta a circa 3000 t.

Per quanto riguarda la distribuzione giornaliera/settimanale delle quantità vedi **Disciplinare Tecnico**.

Si precisa che le quantità indicate nel citato Disciplinare Tecnico non possono in alcun caso essere considerate vincolanti per ASIA.

ART.6 –IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO – SEDI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'importo presunto totale a base di gara è pari a € 581.250,00 oltre IVA come per legge di cui € 232.500,00 per il servizio base, € 232.500,00 per l'opzione di 12 mesi ed € 116.250,00 per la c.d. facoltà di proroga tecnica.

Tali importi sono stati calcolati ipotizzando:

- la quantità massima annua di rifiuti codice CER 19.07.03 indicata al precedente art.5.
- il costo medio unitario pari a 77,50 €/t. determinato in funzione di una distribuzione equivalente delle quantità per i COD (750 t. per ciascuno dei 4 COD previsti) indicati nel listino riportato al successivo punto 6.1.

I sopraindicati importi non sono, pertanto, in alcun modo vincolanti per ASIA

L'appalto sarà eseguito presso le seguenti sedi aziendali:

- Sito per la trasferta dell'umido da raccolta differenziata ubicato presso l'ex stabilimento ICM in Napoli, alla via Nuova delle Brece n. 175
- Ulteriori siti gestiti da ASIA, ubicati fra Napoli e provincia (NA).

L'ASIA si riserva di indicare eventualmente e successivamente ulteriori sedi – site sia nel Comune di Napoli che in Provincia – presso le quali potrà essere eseguito l'appalto.

6.1 Listino Prezzi – Prelievo, trasporto e smaltimento a base di gara

Per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1, l'importo unitario per tonnellata in base al C.O.D., ecotassa compresa, è di :

CODICE CER 19.07.03 VALORI C.O.D.	SMALTIMENTO €/ton
Fino a 40.000	45,00
da 40.001 a 60.000	70,00
da 60.001 a 80.000	85,00
Oltre 80.001	110,00

I prezzi sono da intendersi oltre IVA e comprensivi di tutti gli oneri inerenti il prelievo, il trasporto dalle piattaforme di raccolta di ASIA all'impianto/i di smaltimento pedaggi compresi, lo smaltimento del rifiuto di cui al Disciplinare Tecnico e ogni eventuale altro onere, tutti inclusi e nessuno escluso.

ART.7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA n. 14 dell'11/04/14 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) e comma 3-bis del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento. L'Aggiudicazione avverrà in presenza anche di una sola offerta valida.

Il prezzo utilizzato per l'aggiudicazione sarà dato dal massimo ribasso offerto sul listino prezzi unitari di cui alla tabella riportata al precedente art. 6 punto 6.1 .

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al successivo art. 8. Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni.

Compiuta tale verifica la Commissione di gara, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui al successivo art. 8 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà la graduatoria delle offerte con l'indicazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria.

Nell'ipotesi di presenza di due o più offerte identiche, il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. Anche l'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste; nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta migliorativa deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria.

Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione di gara lo ritenga opportuno le operazioni di aggiudicazione sopra descritte potranno essere svolte anche in **un'unica giornata**.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, la Commissione aggiudicatrice provvederà a segnalare al Responsabile del Procedimento le offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara rimetterà gli atti al Responsabile del Procedimento. Effettuate le opportune verifiche ed adottati i consequenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06, nonché dal D.P.R. n. 207/2010, la Commissione di Gara, di nuovo in seduta pubblica, dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, potrà essere valutata la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA-SOPRALLUOGO

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, **un plico**, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 293/ACU/2014 SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO”**. *Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto.* Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A”, BUSTA “B”.

La **Busta “A”**, recante la dicitura **“GARA N.293/ACU/2014 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovrà contenere:

- a) La documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;
- b) La documentazione di cui al **punto III.2.2** del bando di gara;
- c) La documentazione di cui al **punto III.2.3** del bando di gara.
- d) Copia del nostro Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) debitamente firmato per accettazione;
- e) Copia della ns. “Nota informativa sui pericoli ed i rischi esistenti nelle sedi aziendali” debitamente firmata per accettazione ;

Si precisa che le imprese partecipanti alla gara sono tenute nel loro esclusivo interesse, prima della presentazione dell'offerta, a prendere visione dei luoghi ove dovrà essere effettuato il servizio oggetto della presente gara, anche allo scopo di prendere conoscenza dello stato dei luoghi, delle attrezzature e dello svolgimento delle attività ai fini della sicurezza lavoro, previo appuntamento con il sig. Michele Mazzella (cell. 3480990095). In caso di ATI tutte le imprese che la compongono dovranno prendere visione dei suddetti luoghi.

La **Busta “B”** contenente la sola offerta economica, recante la dicitura **“GARA N. 293/ACU/2014 - OFFERTA ECONOMICA”**. L'offerta dovrà essere presentata utilizzando il **Modello 2 - Offerta Economica** indicando il ribasso percentuale che l'Impresa partecipante intende praticare sul listino

indicato al precedente **Art. 6** punto **6.1** da indicare sia in cifre che in lettere, datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante.

Gli importi dovranno limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte. La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima. Inoltre andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello "SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA"**.

ART.9 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara. Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti". In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma

nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie (**provvisoria e definitiva**) dovranno riportare l'indicazione del numero, del CIG e dell'oggetto della gara.

ART.10 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. **L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.** A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, **a pena di esclusione dell'ATI**, l'intera documentazione e possedere i requisiti di seguito indicati.

A tal proposito, si precisa che fermo restante la partecipazione in ATI di concorrenti appartenenti alla medesima tipologia (ovvero tra proprietari o gestori di impianti di smaltimento, tra trasportatori o tra intermediari) per i quali necessita comunque l'istituto dell'avvalimento nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 163/06 o del subappalto nei limiti consentiti dall'art. 118 del D.Lgs n. 163/06 per i requisiti non posseduti, nel caso di **raggruppamento tra proprietari o gestori di impianti di smaltimento e trasportatori** i requisiti da possedere sono i seguenti:

- ciascuna delle imprese costituente l'ATI dovrà possedere i requisiti richiesti ai punti III.2.1. lettere a), b), c) e d) nonché al punto III.2.2 del bando; mentre i requisiti di cui ai punti III.2.1 lett f), nonché III.2.3 lett. a) e b) dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso.

La cauzione di cui al punto III.2.1 lett. e) dovrà essere prestata secondo le modalità di cui al precedente art. 9.

Nell'ipotesi in cui l'offerta presentata sia incompatibile con quanto sopra esposto si procederà all'esclusione dalla gara dell'intera ATI.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la documentazione di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità. Con riferimento al requisito di cui al punto III.2.1) lett. b) del bando di gara, esso deve essere posseduto sia dal consorzio che dal consorziato indicato in sede di offerta quale esecutore. Nelle ipotesi di indicazione di una pluralità di consorziati - esecutori si applicherà la disciplina prevista per le ATI come sopra indicata.

10.1 Partecipazione alla gara di intermediari di rifiuti senza detenzione

Nel caso il partecipante sia un soggetto che esercita attività di intermediazione dovrà:

- a) essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 8 classe E o superiore;
- b) per la intermediazione nell'attività di smaltimento del percolato, avere la disponibilità per la presente procedura di gara e per tutta la durata dell'appalto di un impianto o di più impianti di smaltimento autorizzati secondo la vigente normativa ambientale per una capacità complessiva autorizzata che consenta lo smaltimento delle quantità di rifiuti oggetto della presente procedura di gara. Il gestore dell'impianto non potrà concedere la disponibilità per il medesimo impianto a favore di più di un intermediario partecipante alla gara;

c) per la intermediazione nell'attività di prelievo e trasporto di percolato, avere la disponibilità per la presente procedura di gara e per tutta la durata dell'appalto di un accordo con un trasportatore in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 4, classe E o superiore per i rifiuti CER 19.07.03. Il trasportatore non potrà stipulare il predetto accordo con più di un intermediario partecipante alla gara.

Anche con riferimento agli intermediari, l'ASIA si riserva di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata, sia nel caso di aggiudicazione che nel corso del contratto, nonché di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione; qualora si riscontrasse la mancanza di tali requisiti l'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto ed escutere la cauzione prestata, con segnalazione del caso agli organi competenti.

ART.11 – AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 88 del D.P.R. 207/10. Più in dettaglio

- a) il proprietario o gestore dell'impianto può avvalersi esclusivamente del requisito tecnico di altro impianto relativamente alla capacità complessiva autorizzata(*);
- b) il trasportatore può avvalersi del requisito tecnico:
 - b1) relativo alla Classe di iscrizione richiesta nella presente gara posseduto da altro trasportatore;
 - b2) relativo all'impianto (se non costituisce con esso un raggruppamento temporaneo).

(*) *l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali non può essere oggetto di avvalimento.*

11.1 Avvalimento per gli intermediari di rifiuti senza detenzione

L'esercente attività di intermediazione può:

- a) avvalersi del requisito tecnico posseduto da altro intermediario, relativo alla Classe di iscrizione richiesta nella presente gara.
- b) avvalersi dell'impianto (se non si costituisce con esso in raggruppamento temporaneo).

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alla documentazione prevista dal succitato art. 49, il partecipante dovrà fornire debitamente sottoscritti dall'ausiliario/i:

- Modello 1 bis;
 - Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., preferibilmente mediante Modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante;
- e ai soli fini di economia procedurale:
- Modello Protocollo di legalità.

ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06, nonché dell'art. 8 del presente CSA.

Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 9 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 15 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa** - o eventuale **appendice** di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 17 del presente CSA;
- c) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- d) dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi resa, preferibilmente mediante apposito modello allegato alla comunicazione di aggiudicazione, dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11;
- e) (in caso di società di capitali) dichiarazione della composizione societaria o azionaria utilizzando il modello allegato alla comunicazione di aggiudicazione;
- f) il "Piano di Sicurezza" redatto ai sensi del D.Lgs 81/08, specifico per le attività oggetto del bando di gara. A tale riguardo la ditta partecipante alla gara, ove lo ritenga opportuno, potrà utilizzare,

debitamente compilato e firmato, il nostro mod. “Quadro dei Rischi e dei Pericoli – Piano di Sicurezza” allegato alla comunicazione di aggiudicazione;

- g) le coordinate bancarie (codice IBAN) del **conto corrente dedicato** di cui alla l. 136/2010, entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione; e nel medesimo termine, le generalità e il codice fiscale delle **persone delegate** ad operare sul conto dedicato;
- h) nonché produrre ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), decorsi i termini di legge, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti o di quelle ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- d) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;
- e) mancato inizio del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria;

l'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

Nelle ipotesi in cui, per documentate e motivate ragioni, si ravvisi la necessità di dover mutare la destinazione degli impianti di smaltimento, (smaltendo i rifiuti anche fuori dalla Regione Campania) l'aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare ad ASIA l'eventuale nuovo elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti di cui trattasi e di produrre al più tardi 45 giorni prima dell'inizio del servizio:

- i documenti relativi al nuovo sito che dovrà essere in regola con le vigenti normative e /o abilitato dalle Autorità competenti;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., preferibilmente mediante Modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante;
- modello Protocollo di Legalità debitamente sottoscritto.

Resta in ogni caso fermo che, in caso di un eventuale cambio di impianto/i, non dovranno derivare costi aggiuntivi per ASIA né direttamente né indirettamente, con la conseguenza che il corrispettivo per il prelievo, il trasporto e lo smaltimento del percolato rimarrà quello proposto dall'appaltatore in sede di offerta.

ART.13 – –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

13.1 – Responsabile del procedimento

I Responsabili del Procedimento (RP), ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 sono:

1. per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto, il funzionario indicato nel Bando di Gara.
2. per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata il responsabile del procedimento l'ing. A. Amitrano

In particolare al RP nella fase dell'esecuzione dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l'appalto; questi avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 14. Il RP potrà altresì procedere a verifiche ispettive senza obbligo di preavviso e, se del caso, comminare penali come da CSA.

13.2 -Direttore dell'esecuzione

Assume il ruolo di Direttore dell'esecuzione il sig. Michele Mazzella.

A questi è affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

Le imprese aggiudicatarie dovranno comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la impresa aggiudicataria ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax, dell'e mail e di PEC. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax, mail e PEC. Il Direttore dell'esecuzione è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione e/o dal Direttore dell'esecuzione. L'impresa aggiudicataria e il personale da essa impiegato nell'appalto non saranno obbligate ad eseguire le disposizioni richieste da personale ASIA in modalità diverse da quelle di cui al presente CSA.

ART.15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Alla impresa aggiudicataria sarà corrisposto un prezzo determinato in funzione di quanto previsto dall'art. 8 del presente CSA **in relazione alle quantità effettivamente trasportate e smaltite.**

Entro il 5 del mese successivo a quello in cui sono stati resi i servizi di cui trattasi, l'impresa aggiudicataria dovrà inviare alla Direzione Impianti ASIA il riepilogo dei trasporti effettuati (da a....), le quantità effettivamente smaltite, nonché il C.O.D. di riferimento con il relativo certificato di analisi, se superiore ai valori minimi di C.O.D. previsti al precedente art 6.1 del CSA.

Dopo il controllo, la Direzione Impianti provvederà ad inviare i dati alla Direzione Acquisti che emetterà l'ordine di acquisto relativo. La impresa dovrà emettere la fattura riepilogativa mensile che

dovrà riportare il numero d'ordine corrispondente ed il CIG della gara. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, il certificato di avvenuto smaltimento con l'indicazione della bolla di appartenenza ed in particolare previa restituzione di una copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario ai sensi del D. Lgs. 152/06 (bolle ecologiche e/o FIR relativi al periodo di fatturazione). Ai fini del pagamento verranno riconosciute solo bolle di pesatura emesse da ASIA e/o da impianti preventivamente da questa autorizzati. La fattura dovrà essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via L. Volpicella, n. 315 - 80147 NAPOLI, ed inviata presso la Direzione Amministrativa sita in Via ANTINIANA, 2/A 80078 POZZUOLI (NA).

Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché verifica della documentazione relativa al corretto conferimento dei rifiuti, avverrà - **al netto di eventuali penali** - entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. Quest'ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione. Il pagamento è inoltre subordinato alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL ed acquisito dalla stazione appaltante.

L'ASIA si riserva di effettuare ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 le verifiche delle autocertificazioni rese. L'ASIA si riserva altresì, con semplice preavviso scritto, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente presso le sedi delle Imprese aggiudicatrici, di tutta la documentazione afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 4 c. 3 del D.P.R. 207/2010, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

I pagamenti verranno effettuati **esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge n. 136/2010.**

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 80% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 9 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa

produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

ART.16 - REVISIONE PREZZI

In caso di attivazione dell'opzione di cui al precedente art.4, a partire dal 13° mese dalla stipula del contratto, l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'indice di variazione prezzi al consumo FOI pubblicato dall'ISTAT.

ART.17 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa. La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda aggiudicataria. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ART.18 - SANZIONI E DANNI

L'ASIA applicherà - per le ipotesi di violazione degli obblighi di cui al presente CSA ed allegati, le seguenti penali:

- a) mancato ritiro del rifiuto: penale di € 500,00 per ogni giorno e per ogni carico in cui viene riscontrata l'inadempienza e fino ad un massimo di 2 giorni. Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare il limite di 2 giorni in un mese l'ASIA provvederà a risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 21. Nell'ipotesi in cui l'ASIA dovesse provvedere all'esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati in aggiunta alle penali di cui sopra;
- b) per ogni automezzo inviato in ritardo rispetto agli orari stabiliti sarà comminata una penale di € 75,00 per ogni ora di ritardo e fino alla 3^a ora; oltre tale ritardo l'automezzo sarà considerato come non inviato e pertanto sarà applicata la penale di cui al precedente punto a);
- c) per il mancato invio dei formulari sarà applicata una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
- d) ogni altra violazione degli obblighi dell'aggiudicataria che pregiudichi la corretta esecuzione dell'appalto: penale di € 100,00 per ogni singola inadempienza.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21.1 del presente CSA.

ART. 20 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO

21.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/06 previa contestazione degli addebiti all'appaltatore, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la **mancata assunzione del servizio** alla data stabilita dall'ASIA;
- b) si verifichi la **sospensione ingiustificata del servizio** per più di 48 ore;
- c) nelle ipotesi di cui al precedente art. 18 del CSA;
- d) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- e) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- f) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- g) si verifichi **la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale** delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

- h) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- i) qualora a carico dell'Impresa aggiudicataria venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia con valore interdittivo;
- j) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- k) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 e sue successive ii. e mm. per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l) venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi della legge 152/06 e sue successive ii. e mm.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione, anche mediante semplice nota scritta, ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. i) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.**

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

21.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere :

- unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora

per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese;

- ai sensi della L.135/2012 nel caso la CONSIP dovesse stipulare convenzioni i cui parametri siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non acconsentisse ad un adeguamento delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26 c.3 della L.488/99. In tal caso all'Impresa aggiudicataria saranno pagate le forniture realizzate ed i servizi erogati nonché **un decimo di quelle ancora da effettuare.**

In entrambi i casi l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.